

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 181

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 26.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 10/10/2026: ARPI NUOVA - FUTSAL TORRITA

Reclamo proposto da: ASD Futsal Torrita

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla A.S.D. Futsal Torrita, avverso l'esito della gara in oggetto valevole per il Campionato Nazionale Serie B MASCHILE CALCIO A 5 girone D disputata il 10/10/2026, osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi i giocatori Berti Lorenzi Riccardo (nato il 30/10/1992, matricola FIGC 5422894), e Bellocci Alessio (nato il 17/03/2003, matricola FIGC 6614672), entrambi in posizione irregolare in quanto squalificati.

Sostiene la reclamante che i predetti giocatori non avrebbero ancora scontato la squalifica di una giornata rimediata nella gara del 03/03/2026 Coppa Italia Serie A2 quarti di Finale gara unica tra Futsal Russi A.S.D. e Prato Calcio a Cinque, pubblicata nel Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio A5 n.827/2026 del 13/03/2026.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Il ricorso è fondato e va accolto

L'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori è disciplinata dall'art.21 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale al comma 7 ha previsto che:

"Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo".

Dagli accertamenti esperiti presso gli uffici competenti è emerso che entrambi i giocatori Berti Lorenzi Riccardo e Bellocci Alessio risultano squalificati per una gara per recidiva in ammonizione nel C.U.827/2026

relativo alla gara dei quarti di finale di Coppa Italia Serie A2 (gara unica), e che tale giornata di squalifica, a seguito dell'eliminazione in tale turno della formazione in cui all'epoca militavano entrambi i giocatori, andava scontata nel campionato successivo nella nuova squadra di appartenenza, ovvero nella prima giornata del Campionato di Serie B 2026-2027 con la Società Arpi Nova.

Avendo, altresì, verificato che entrambi i giocatori hanno preso parte alla prima gara di campionato di Serie B ASD Pregio Calcio - Arpi Nova disputata il 03/10/2026, ne consegue che non avrebbero potuto prendere parte all'incontro oggetto del presente ricorso in quanto ancora in corso di squalifica.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 133 al 14/10/2026

decide:

- a) di accogliere il ricorso, infliggendo alla società: A.S.D. ARPI NOVA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 26/10/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia